



IFEL
SUPPORTO
COMUNE
PER LA GESTIONE
FINANZIARIA

IFEL
Fondazione ANCI

Progetto IFEL

Interventi di supporto e prevenzione delle crisi finanziarie nei comuni

***Titolo: I rapporti tra Ente e Organismo
Straordinario di Liquidazione***

WEBINAR

Relatore Prof. Alessandro Giordano

Scuola
IFEL

ARGOMENTI:

- IL DISSESTO FINANZIARIO TITOLO VIII – CAPO II TUEL
- GLI ORGANI DEL DISSESTO
- ATTIVITA' DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
- IL DPR 24 AGOSTO 1993, N. 378
- I RAPPORTI ENTE – OSL: CRITICITA'

IL DISSESTO FINANZIARIO: EVOLUZIONE

L'istituto del dissesto finanziario è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano con l'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993.

Prevedeva un intervento eccezionale dello Stato, nel caso in cui gli enti non potessero far fronte ai debiti con l'autofinanziamento, ma chiedeva all'ente locale di contribuire al risanamento attraverso l'adozione di provvedimenti del pari eccezionali.

Contrazione con Cassa depositi e prestiti un mutuo per il finanziamento dell'indebitamento pregresso il cui onere era a totale carico dello Stato stesso

IL DISSESTO FINANZIARIO: EVOLUZIONE

INDEBITAMENTO PREGRESSO: disavanzo di amministrazione da conto consuntivo dell'ultimo esercizio precedente il dissesto + debiti fuori bilancio riconoscibili, in quanto rispondenti ai fini istituzionali dell'ente locale.

Incapacità di assicurare i servizi essenziali o il sussistere di un tale volume di indebitamento da non poter essere sanato senza l'adozione dei provvedimenti eccezionali previsti dalla norma e consistenti in rilevanti aiuti statali.

IL DISSESTO FINANZIARIO: EVOLUZIONE

Ente era tenuto:

- elevare al livello massimo consentito dalla legge le entrate proprie;
- dichiarare la mobilità del personale eccedente alcuni parametri fissati dalla legge in ragione della popolazione e della fascia demografica di appartenenza;
- contribuire all'onere della liquidazione procedendo all'alienazione di quella parte del patrimonio disponibile non strettamente necessaria all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Nel solo anno 1989 ben 133 enti dichiararono il dissesto, un massimo mai più raggiunto dall'introduzione della legge.

IL DISSESTO FINANZIARIO: EVOLUZIONE

Questa prima formulazione della norma non prevedeva tuttavia una temporizzazione degli adempimenti da parte degli enti, e molti, una volta dichiarato il dissesto, non adottavano i conseguenti provvedimenti necessari per ottenere l'approvazione ministeriale e l'autorizzazione alla contrazione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti.

Con il decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, si passa quindi ad una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. In tal modo l'amministrazione locale deve esclusivamente occuparsi del bilancio risanato dal quale iniziare una nuova vita in modo da non ricadere nel disavanzo.

IL DISSESTO FINANZIARIO OGGI

Lo stato di dissesto è configurabile ogniqualvolta l'ente locale si trovi in una situazione di grave indigenza finanziaria che ostacoli l'espletamento delle funzioni e dei servizi indispensabili per la collettività ovvero impedisca l'adempimento degli impegni, già liquidi ed esigibili, contratti verso terzi (art. 244, comma 1, TUEL)

La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale.
La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

IL DISSESTO FINANZIARIO OGGI

Il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è ammesso **solo nel caso in cui le accertate condizioni di squilibrio strutturale** – unitamente alla complessiva massa passiva da ripianare – **non compromettano la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili** e, nel contempo, lo squilibrio finanziario e la massa passiva siano ripianabili, ragionevolmente, nell’orizzonte temporale determinato in base ai criteri dell’art. 243-bis, comma 6, TUEL.

Tar Abruzzo, sentenza n. 325/2022

difetto di motivazione «la relazione allegata alla delibera di dissesto parla solo di una condizione di grave squilibrio finanziario non fronteggiabile [senza] operare alcun approfondimento riguardo alla capacità di garantire le funzioni ed i servizi indispensabili»

IL DISSESTO FINANZIARIO OGGI

Tar Abruzzo, sentenza n. 325/2022

...negli atti impugnati non è rinvenibile una motivazione circostanziata da cui evincere le concrete ragioni poste a base della scelta di optare per il dissesto senza ritenere esperibile la procedura di cui all'articolo 243- bis citata dal momento che le asserzioni contenute [nella delibera] non danno conto dell'impraticabilità di tale soluzione alternativa»

IL DISSESTO FINANZIARIO OGGI

Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicitare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario.

Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto.

IL DISSESTO FINANZIARIO OGGI

Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di

IL DISSESTO FINANZIARIO OGGI

A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui **all'articolo 261**, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio

Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui **all'articolo 256** non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

IL DISSESTO FINANZIARIO OGGI

I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

IL DISSESTO FINANZIARIO OGGI

Corte costituzionale nella pronuncia 219/2022 dello scorso 24 ottobre
«è legittimo il divieto di produzione di interessi e di rivalutazione monetaria per i debiti insoluti degli enti locali dalla data in cui è deliberato il dissesto e sino all'approvazione del rendiconto»

Risultano non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla quinta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 21 luglio 2021 – dell'art. 248, comma 4, del TUEL nella parte in cui prevede che dalla data in cui è deliberato il dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

IL DISSESTO FINANZIARIO OGGI

Dalla deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

IL DISSESTO FINANZIARIO OGGI

Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere

IL DISSESTO FINANZIARIO

I Soggetti

Consiglio Comunale
Organo di Revisione
OSL
Ministero dell'Interno

OSL: è disposta con d.P.R. su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina

ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente

IL DISSESTO FINANZIARIO

- Blocco contrazione nuovi mutui fino all'emanazione del decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio (art. 249 Tuel)
- Divieto di impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle previste nell'ultimo bilancio approvato e pagamenti per dodicesimi, sino all'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio (art. 250 Tuel).
- Presentazione apposita certificazione prevista per gli enti deficitari (art. 243, 251).
- Destinazione obbligatoria al dissesto di:
 - residui attivi al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio
 - quote di mutui non utilizzati dall'ente
 - tutte le entrate straordinarie afferenti il periodo precedente l'anno del dissesto
 - avanzi di amministrazione non vincolati dei cinque anni da quello dell'ipotesi
 - proventi derivanti dalla vendita del patrimonio disponibile (art. 255).
- Blocco procedure esecutive fino all'approvazione del rendiconto finale della liquidazione (art. 248).

IL DISSESTO FINANZIARIO

- Gestione da parte dell'ente dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento e della anticipazione di cassa non restituita (art. 255).
- Riorganizzazione dei servizi correlati all'acquisizione delle entrate ed attivazione di ogni altro cespite e riduzione delle previsioni di spesa non finalizzata ai servizi pubblici indispensabili (art. 259).
- Emanazione provvedimenti necessari per il risanamento economico finanziario degli enti, organismi e società partecipate (art. 259).
- Messa in disponibilità del personale dichiarato in eccedenza (art. 259, 260).
- Risoluzione dei contratti a tempo determinato ex articolo 110, divieto di assumere con contratto a tempo determinato collaboratori esterni per uffici di staff (art. 90), spesa per il personale a determinate condizioni e se autorizzata dal Ministero dell'Interno.
- Sospensione degli interessi e rivalutazioni monetarie sulle somme di competenza del dissesto fino all'approvazione del rendiconto finale (art. 248).

IL DISSESTO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 244 il Consiglio dell'ente delibera e presenta al Ministro dell'Interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del D.P.R. di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, una ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

Contestualmente alla deliberazione dell'ipotesi di bilancio, l'ente deve deliberare ai livelli massimi di legge le tariffe relative ai tributi (imposte, tasse, oneri di urbanizzazione e canoni o diritti), e ai canoni patrimoniali, con il conseguente recupero della base imponibile in presenza di fenomeni di evasione.

I diritti di segreteria istituiti dal comma 10 dell'art. 10 decreto legge 8/93 gli stessi devono essere applicati in modo da garantire che per ciascuna categoria sia previsto per almeno uno degli atti nelle stesse ricompreso, l'applicazione del livello massimo

IL DISSESTO FINANZIARIO

Contestualmente alla deliberazione dell'ipotesi di bilancio l'Ente locale deve deliberare la rideterminazione della pianta organica qualora sia numericamente superiore alle unità spettanti sulla base del rapporto dipendenti/popolazione della fascia demografica di appartenenza secondo quanto previsto dall'art. 119 D.Lgs. 77/95.

La mancata prioritaria rideterminazione della pianta organica può costituire pregiudizio ai fini dell'emissione del decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio.

IL DISSESTO FINANZIARIO

L'ipotesi di bilancio è stabilmente riequilibrata quando viene assicurato un pareggio economico e finanziario che preveda ragionevoli rapporti tra le diverse componenti della spesa in modo che una o più di esse non ne comprimano altre, rendendo impossibile la copertura finanziaria dei servizi indispensabili.

- relazione nella quale sia data dimostrazione della razionalizzazione dei servizi e della maggiore economicità ed efficienza che si vuole raggiungere con allegati i piani finanziari delle opere pubbliche realizzate negli ultimi tre anni o in corso di realizzazione;
- relazione del revisore o del collegio dei revisori sull'ipotesi di bilancio,
- deliberazioni di aumento dei tributi e dei canoni patrimoniali;
- deliberazioni riguardanti la riorganizzazione dei servizi;
- deliberazioni di rideterminazione della pianta organica e di mobilità del personale.

IL DISSESTO FINANZIARIO

In caso di esito negativo emana un provvedimento di diniego dell'approvazione prescrivendo all'ente locale di presentare entro l'ulteriore termine perentorio di 45 gg decorrenti dalla data di notifica del provvedimento una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole.

PARTE I Notizie generali sull'ente

PARTE II Pareggio finanziario e consolidamento della gestione dell'ipotesi di bilancio

PARTE III Quadri dimostrativi di attendibilità delle entrate e delle spese e di adeguamento ai livelli massimi dei tributi, tariffe e canoni di beni patrimoniali

Quadro n. 1: Imposta comunale sugli immobili;

Quadro n. 2: Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni o canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;

Quadro n. 3: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Quadro n. 4: Canone per la raccolta e la depurazione delle acque;

Quadro n. 5: Diritti di segreteria;

Quadro n. 6: Proventi dei beni patrimoniali;

Quadro n. 7: Proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie;

Quadro n. 8: Servizi a domanda individuale;

Quadro n. 9: Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani;

Quadro n. 10: Servizio acquedotto;

Quadro n. 11: Altri servizi;

Quadro n. 12: Notizie sulla situazione del personale;

Quadro n. 13: Elenco mutui previsti nell'ipotesi.

PARTE IV Provvedimenti adottati per l'incremento delle entrate e per la riduzione del costo dei servizi;

IL DISSESTO FINANZIARIO

D.P.R. 24 AGOSTO 1993, N. 378

L'ente è tenuto ad effettuare accurata revisione di tutti i residui dell'esercizio precedente a quello relativo all'ipotesi di bilancio, compresi quelli a destinazione vincolata, risultanti dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura, nel caso non sia scaduto il termine per la redazione del conto.

L'ente dissestato è altresì tenuto a trasmettere all'organo di liquidazione, entro il predetto termine di 30 giorni dall'insediamento, l'elenco dei beni patrimoniali disponibili, con l'indicazione delle eventuali cause di inalienabilità specificamente riferite ai singoli beni, al fine dell'eventuale alienazione da parte dell'organo straordinario di liquidazione.

IL DISSESTO FINANZIARIO

D.P.R. 24 AGOSTO 1993, N. 378

Istruttoria a cura dei responsabili/dirigenti sui debiti costituenti la massa passiva

I debiti esclusi dalla liquidazione, sono comunicati, con la notifica del decreto ministeriale che approva il piano di estinzione, al consiglio dell'ente il quale è tenuto ad individuare con deliberazione i soggetti ritenuti responsabili dei debiti comunicandoli ai relativi creditori.

IL DISSESTO FINANZIARIO

D.P.R. 24 AGOSTO 1993, N. 378

Determinazione del Fondo Cassa Iniziale

- Fondo di cassa risultante presso la Tesoreria dell'ente alla data del 31.12.19.... (anno precedente il dissesto)	(+)	£.
- Fondo di cassa disponibile presso la Tesoreria statale alla data del 31.12.19....	(+)	£.
- Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi dall'1.1.19.... sino alla data di insediamento dell'organo straordinario della liquidazione	(+)	£.
TOTALE FONDO DI CASSA PRESUNTO		£.
Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dall'1.1.19.... sino alla data della delibera di dissesto o del 21 marzo 1992 se la delibera è precedente (1)	(-)	£.
- Totale fondo di cassa effettivamente disponibile per la massa attiva e versato sul conto bancario della liquidazione		£.

IL DISSESTO FINANZIARIO

D.P.R. 24 AGOSTO 1993, N. 378

Determinazione del Fondo Cassa Iniziale

Con deliberazione n. 39/2020, la Corte dei conti, Sez. Sicilia, ha reso il proprio parere in merito all'esatta interpretazione delle norme che, nell'ambito dell'acquisizione e della gestione dei mezzi finanziari per il risanamento dell'ente dissestato (c.d. massa attiva), definiscono l'individuazione del fondo cassa da trasferire all'organo straordinario di liquidazione

... nella determinazione del fondo cassa iniziale da trasferire all'OSL, la compensazione non può operare con riguardo a pagamenti effettuati dall'Ente relativamente a residui passivi di propria competenza in quanto ciò non sarebbe conforme né al principio di separazione delle masse né al chiaro disposto di cui all'art. 255, comma 10, del TUEL, come modificato dall'articolo 1, comma 878, lett. b) della legge n. 205/2017

IL DISSESTO FINANZIARIO

Ordinanza 20 marzo 2020, n. 1994, la IV Sezione del Consiglio di Stato

Sono attratte alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione, non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se *stricto jure* sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di "atti e fatti di gestione" pregressi alla dichiarazione di dissesto, già dichiarati illegittimi (o, comunque, contrari a legge) in sede giurisdizionale, di cui, in un'ottica di analisi economica del diritto, rappresentino nient'altro che l'attuale riflesso pecuniario

IL DISSESTO FINANZIARIO

Ordinanza 20 marzo 2020, n. 1994, la IV Sezione del Consiglio di Stato

lo scopo della procedura di dissesto è *“proprio quello di riportare l’Ente locale in bonis, escludendo dal relativo bilancio tutte le poste debitorie comunque connesse alla condotta amministrativa pregressa: la procedura, infatti, tende a ‘sterilizzare’ tutte le attuali conseguenze negative, in termini patrimoniali e finanziari, degli ‘atti e fatti di gestione’ antecedenti al dissesto, consentendo in tal modo l’ordinata ripresa delle funzioni istituzionali dell’Ente”*

IL DISSESTO FINANZIARIO

Decisione del 5 agosto scorso (Ad. Plen. n. 15/2020) l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato

L'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato [...] *“ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico*

IL DISSESTO FINANZIARIO

Il FAL nella evoluzione del dissesto

- Delibera SEZIONE DELLE AUTONOMIE 33/SEZAUT/2015/INPR
- Art. 2, comma 6, decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
- Sentenza n. 4/2020 Corte Costituzionale
- Legge di conversione n. 8/2020 del decreto legge n. 162/2019 (nuovo art. 39ter)
- Sentenza n. 80/2021 Corte Costituzionale Decreto legge n. 73/2021 (art. 52) e legge di conversione n. 106/2021 (art. 52 commi 1ter e ss.ii)

IL DISSESTO FINANZIARIO

Il FAL nella evoluzione del dissesto

- Parere Ministero dell'Interno Giugno 2021 «gestione delle Anticipazioni di liquidità contratte prima del dissesto in capo all'OSL»
- Quesito al Ministero Gestione fondi ex art. 52 comma 1 D.L. 73/2021 conv. In Legge n. 106/2021
- Delibera corte dei conti sez. regionale di controllo per la Calabria n. 32/2022 «non è di competenza OSL il rimborso delle AdL»
- Deliberazione n. 8/SEZAUT/2022/INPR «Al fine di evitare che possano porsi nuove tensioni sugli equilibri, l'ente sarà tenuto ad accantonare la necessaria provvista finanziaria e prevedere un'adeguata copertura delle rate di rimborso, nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità ancora dovute»

IL DISSESTO FINANZIARIO

Il FAL nella evoluzione del dissesto

- Art. 6ter introdotto dalla legge di conversione del Decreto «Aiuti Bis»: gli enti locali in dissesto finanziario che al 30 giugno 2022 hanno eliminato il FAL, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare apposito fondo per importo pari al debito residuo al 31.12.2021. Il ripiano deve avvenire in 10 esercizi decorrenti dal 2023;

Legge 197/2022 comma 789: modifica all'art. 255 comma 10 del TUEL con gestione del Anticipazione di Liquidità sottratta alla competenza dell'OSL

IL DISSESTO FINANZIARIO

RAPPORTI OSL – ENTE

In presenza di un dissesto è necessario valutare i rapporti tra il Comune e l'OSL perché i due soggetti devono collaborare nella definizione delle diverse poste di debito e credito (Deliberazione n. 105/2022/PRSP CORTE CONTI REGIONALE LAZIO)

Il dissesto comporta una segregazione temporale per effetto della quale la gestione della OSL acquisisce i debiti e crediti fino al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato.

IL DISSESTO FINANZIARIO RAPPORTI OSL – ENTE

Ove la massa passiva fosse eccedente rispetto alla massa attiva il Ministro può procedere ad imporre al Comune l'accantonamento di quote degli avanzi della gestione ordinaria quali risorse straordinarie da destinare alla gestione del dissesto (art. 268 bis c. 5 TUEL).

In sostanza il passaggio del dissesto non priva il Comune in gestione riequilibrata di responsabilità finanziarie verso l'organo che gestisce il dissesto stesso

IL DISSESTO FINANZIARIO RAPPORTI OSL – ENTE

La gestione OSL non ha una sua propria operatività amministrativa ma utilizza, ad esempio per le riscossioni, i servizi amministrativi comunali. Ne consegue che presso il Comune transitano risorse che devono essere trasferite alla OSL in quanto parte della massa attiva volta al ripiano dei debiti della gestione del dissesto

Il Comune in gestione ordinaria riequilibrata non può insinuarsi nella massa passiva del proprio dissesto poiché non può vantare crediti verso sé stesso. Per questa ragione non può neppure iscriverne un residuo attivo verso la OSL registrazione contabile che presuppone l'esistenza di un credito.

IL DISSESTO FINANZIARIO RAPPORTI OSL – ENTE

Ove il dissesto si chiudesse con un avanzo non utilizzato per ripagare i creditori **lo stesso riconfluirebbe nel patrimonio del Comune.**

Se invece la gestione del dissesto non riuscisse a far fronte ai pagamenti il Ministro **potrebbe chiedere al Comune di contribuire ulteriormente con quote di avanzo.**

Ne consegue che l'ipotesi che il Comune possa essere tra i creditori dell'OSL è priva di qualsiasi base giuridica.

IL DISSESTO FINANZIARIO RAPPORTI OSL – ENTE

La OSL non ha un suo apparato amministrativo, ad esempio per la riscossione tributi, quindi, si avvale del Comune che, in questo caso, svolge un'attività per conto della OSL e dovrebbe quindi utilizzare l'iscrizione in “partita di giro” per i relativi trasferimenti.

IL DISSESTO FINANZIARIO RAPPORTI OSL – ENTE

Delibera n. 153/2015/SRCPIE/PAR Corte Conti Piemonte

Non può attribuirsi natura di “servizi per conto di terzi” alle spese che, pur sostenute per conto di un altro Ente o di un privato, comportino autonomia decisionale e discrezionalità da parte del Comune che le sostiene e, cioè, secondo i principi contabili, quando l'Ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

L'assunzione di un mutuo per pagamento debiti dell'OSL ai sensi del 256 del TUEL è a carico dell'Ente che, quindi, ne assume la decisione relativamente *all'an, al quantum, nonché al quomodo.*

IL DISSESTO FINANZIARIO RAPPORTI OSL – ENTE

Delibera n. 153/2015/SRCPIE/PAR Corte Conti Piemonte

L'assunzione del mutuo, quindi, origina un ampliamento dell'indebitamento dell'Ente Locale (non è privo di riflessi sul bilancio dell'Ente): le disposizioni normative che lo regolano, pertanto, seppur parzialmente derogatorie quanto a limiti ex art. 204 TUEL (per effetto del richiamo all'art. 255 comma 9 TUEL), debbono comunque essere coordinate con le altre in materia de qua.

IL DISSESTO FINANZIARIO

Criticità:

- il ritorno alla competenza dell'ente "risanato", dopo la chiusura delle attività dell'OSL, dei debiti non soddisfatti, per rifiuto del creditore di accettazione della proposta transattiva, con le
- inevitabili pesanti conseguenze finanziarie sul bilancio riequilibrato;
 - carenza di normativa sui principi contabili e schemi di bilancio cui deve attenersi l'OSL in correlazione con i bilanci dell'ente, in particolare, dopo la chiusura del dissesto;
 - mancanza di risorse stabili da destinare a favorire il risanamento dell'ente, in sostituzione dei
- precedenti mutui, oramai incostituzionali.

Grazie per l'attenzione